

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFGP
Palazzo federale ovest
3003 Berna

inviata per email: stab-rd@fedpol.admin.ch

Procedura di consultazione riguardante l'approvazione e la trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

Gentili signore,
Egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 29 settembre 2017 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e ringraziamo per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio.

Si tiene innanzitutto ad elogiare lo sforzo della Confederazione al fine di limitare gli adattamenti della legislazione federale in materia di armi e di mantenere ad un livello attuabile i nuovi compiti di competenza dei Cantoni. Il progetto propone dei compromessi per un certo numero di problemi delicati.

In aggiunta ci preme tuttavia esporre alcune valutazioni di fondo.

Considerazioni generali

In primo luogo si condivide il parere secondo cui non sia necessario modificare le disposizioni della legge già in vigore in Svizzera al di fuori degli ambiti che devono essere obbligatoriamente regolamentati ai fini dell'attuazione degli standard minimi della direttiva. I provvedimenti non tenuti in considerazione (cf. Rapporto esplicativo, cap. 4.1, pag. 9 e 10) hanno in effetti un'utilità limitata e si sarebbero rivelati difficilmente applicabili nella pratica.

A titolo generale, si tiene ad ogni modo a sottolineare che le misure aggiuntive volute dalla direttiva europea non apportano, a nostro avviso, una plusvalenza concreta allo scopo che quest'ultima si è prestabilita, ovvero quello di lottare contro il terrorismo e l'utilizzo abusivo delle

armi. Si ritiene che la vigente legislazione in materia di armi sia già sufficientemente restrittiva. Lo dimostra anche il fatto che molte delle misure previste dalla direttiva sono già compatibili con le disposizioni attualmente in vigore. Come si vedrà più nel dettaglio in seguito, le misure proposte sono un semplice palliativo e non andranno a colpire i veri obiettivi, bensì le persone che già al giorno d'oggi agiscono nella legalità.

Non è quindi da escludere che così facendo si andrebbe ad alimentare ancor di più il mercato illegale delle armi, fenomeno questo che invece la direttiva vorrebbe scongiurare. Una delle vere criticità del disegno proposto è rappresentato dalla regolamentazione dei caricatori ad alta capacità di colpi, che di fatto non apporta nulla di realmente utile alla lotta contro il terrorismo. Il sistema prospettato è inoltre, a nostro avviso, troppo complesso e di difficile applicazione per le autorità. In buona sostanza, il carico di lavoro delle preposte autorità in materia di armi andrebbe ad aumentare in maniera importante, senza tuttavia che vi sia un reale e concreto beneficio nella lotta contro il terrorismo e l'utilizzo abusivo delle armi. Le armi da fuoco con le quali vengono perpetrati gli attacchi terroristici sono di regola armi acquisite illegalmente, mentre le restrizioni che si vogliono imporre andrebbero a penalizzare solamente i cittadini che desiderano detenere armi in modo legale.

Per il Canton Ticino si stima che l'aumento del carico di lavoro per Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata in seguito al recepimento della direttiva UE sarà considerevole in quanto bisognerà prevedere, in particolare:

- il rilascio di conferme in merito al legittimo possesso (verifiche, rilasci, armi da registrare);
- un aumento di autorizzazioni eccezionali con relative verifiche dei requisiti (numero di tiri, condizioni particolari per collezionisti, ...);
- la registrazione di una grossa quantità di annunci da parte dei commercianti;
- un aumento delle multe, rispettivamente dei sequestri di armi;
- il supporto ai cittadini, colleghi e partner (per es. Ministero Pubblico) per spiegare i cambiamenti e le relative procedure;
- i sopralluoghi presso cittadini che non hanno conoscenze specifiche.

Di principio, quando viene aumentato il numero di condizioni e di verifiche, vi è anche un aumento proporzionale dei casi particolari e complessi da trattare. Tutto questo potrà essere gestito unicamente con 3 unità specialistiche supplementari.

Si approfitta inoltre della modifica della legge per far notare un'imprecisione riscontrata a livello linguistico, dovuta probabilmente alla traduzione letteraria del termine "*acquisto*" ("acquisition", "Erwerb") dalla lingua francese. Nella legge si fa più volte uso di questo termine, tuttavia le modalità di acquisizione di un'arma da fuoco alle quali la legge fa riferimento non sono limitate all'acquisto propriamente detto, bensì si estende anche alla permuta, alla donazione, alla successione ereditaria, al noleggio e al prestito gratuito (comodato) (cfr. Opuscolo "La legislazione svizzera sulle armi"). Siccome nella lingua italiana il termine "*acquisto*" è da intendersi come l'ottenimento della proprietà di un bene tramite il versamento di un corrispettivo in denaro, si suggerisce di sostituirlo con il termine più consono di "*acquisizione*".

Considerazioni sulla formulazione dei singoli articoli

Art. 4

cpv. 2bis

Di principio, si ritiene che definire la capacità dei caricatori non permette di raggiungere lo scopo della direttiva, ovvero quello di lottare contro il terrorismo e l'utilizzo abusivo delle armi. Appare infatti evidente che due caricatori da 10 colpi non sono meno pericolosi di un caricatore di 20.

Art. 5

cpv. 1 lett. a) e b)

Unitamente alle altre attività soggette a divieto, viene aggiunto il *possesso*. Per ragioni di sistematica l'articolo è stato sottoposto ad una revisione totale. Per quanto riguarda la lett. a) e b) non vi sono particolari cambiamenti siccome sono categorie già vietate ai sensi dell'attuale legislazione. Non vi sono pertanto particolari osservazioni.

cpv. 1 lett. c)

Preliminarmente si osserva che la soluzione proposta è difficilmente applicabile. Infatti, una determinata arma rientrerebbe nella nuova categoria di armi vietate solamente se dotata di un caricatore ad alta capacità. Se quest'ultima, per esempio, venisse acquisita, o venduta, senza caricatore si applicherebbe invece l'attuale regime di permesso d'acquisto. Questo creerebbe alle competenti autorità non poche difficoltà per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni e la registrazione nelle banche dati cantonali. Non da ultimo i controlli di polizia, considerate le molteplici varianti, risulterebbero decisamente più complicati e poco praticabili.

Secondariamente, mal si comprende come possa essere la capienza del caricatore a determinare la categoria dell'arma. Seguendo questo ragionamento, la natura pericolosa o meno di un'arma è data dalla capacità del caricatore, ciò che ha poco senso. Infatti, secondo il disegno di legge, i caricatori ad alta capacità non rientrano nemmeno nelle parti essenziali di armi. Sarebbe invece più logico che sia l'arma stessa, in base alla propria natura, a stabilire o meno una pericolosità accresciuta e non la capacità del caricatore.

A nostro modesto parere, una valida alternativa al sistema proposto potrebbe essere far rientrare i caricatori ad alta capacità fra gli accessori di armi (art. 5 cpv. 2 lett. d) e assoggettare direttamente questi ultimi al regime dell'autorizzazione eccezionale. In questo modo si eviterebbe che un'arma ricada sotto categorie diverse soltanto a dipendenza della capacità caricatore. Di fatto, una determinata arma rientrerebbe in una delle categorie previste a prescindere dal tipo di caricatore e sarebbero i caricatori ad alta capacità ad essere sottoposti al regime dell'autorizzazione eccezionale.

L'art. 5 cpv. 1 lett. c andrebbe quindi modificato nel seguente modo:

"c. caricatori ad alta capacità di colpi ai sensi dell'art. 4 cpv. 2bis."

Sussidiariamente, qualora la proposta di cui sopra non dovesse essere ritenuta, si osserva che sarà necessario adattare l'attuale formulario di domanda di rilascio per un permesso d'acquisto in modo da renderlo utilizzabile anche per le autorizzazioni eccezionali. In tal modo, in base alla capacità del caricatore indicata dall'istante, l'autorità potrà valutare quale tipo di autorizzazione sarà necessaria: permesso d'acquisto o autorizzazione eccezionale. Siccome la stessa arma potrebbe ricadere in due categorie diverse a dipendenza della capacità del caricatore, l'autorità deve essere in grado di comprendere il tipo di caricatore che l'istante intende acquisire. In base alle indicazioni fornite dal richiedente, l'autorità rilascerà poi la relativa autorizzazione.

cpv. 1 lett. d)

Nessuna osservazione.

cpv. 1 lett. e) e f)

Nessuna osservazione.

cpv. 2 lett. d)

Corrisponde all'attuale art. 5 cpv. 1 lett. g), nessun cambiamento.

cpv. 4 e 5

Corrispondono all'attuale art. 5 cpv. 3 lett. c), nessun cambiamento.

cpv. 6

Corrisponde all'attuale art. 5 cpv. 4, nessun cambiamento.

cpv. 7

Corrisponde all'attuale art. 5 cpv. 5, nessun cambiamento.

Ai fini di preservare le tradizioni legate all'arma d'ordinanza svizzera, si ritiene indispensabile inserire un nuovo capoverso con il quale viene sancita esplicitamente l'eccezione secondo la quale l'arma da fuoco d'ordinanza svizzera per il tiro a raffica (fucile d'assalto 57 e 90) modificata in arma da fuoco semiautomatica non soggiaccia al regime dell'art. 5 cpv. 1 lett. b del disegno di legge.

In altre parole si chiede che venga mantenuta l'eccezione prevista dall'art. 5 cpv. 6 dell'attuale LArm.

Art. 11

cpv. 2 lett. d)

Da un confronto con il testo in lingua francese e con quello tedesco, riteniamo che il termine "ovvero" debba essere sostituito con "oppure". Di seguito perciò il testo corretto:

*"d. tipo e numero del documento ufficiale di legittimazione dell'acquirente dell'arma o della parte essenziale di arma **oppure**, se sono alienate armi da fuoco, copia del documento di legittimazione."*

cpv. 3

Nessuna osservazione.

Art. 15

cpv. 1

Qualora la proposta formulata al commento ad art. 5 cpv. 1 lett. c, secondo paragrafo, non dovesse essere ritenuta, questa disposizione, così come formulata, potrebbe prestarsi a confusione. Da una prima lettura si potrebbe infatti pensare che coloro che hanno formalmente ottenuto un permesso d'acquisto possono, per l'arma corrispondente, acquistare in seguito gli oggetti ivi elencati. A nostro avviso è dunque necessario precisare che, per acquisire caricatori ad alta capacità, la persona in questione deve disporre di un'autorizzazione eccezionale.

Proposta di modifica:

¹*Solamente le persone autorizzate ad acquisire un'arma da fuoco possono acquisire munizioni e elementi di munizione.*

²*Esse possono inoltre acquisire dei caricatori ad alta capacità ma devono a tal fine ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 5 cpv. 6".*

Art. 16a

Nessuna osservazione.

Art. 18a

Come già segnalato in una precedente occasione, a nostro modesto parere, al fine di poter garantire una miglior tracciabilità delle armi è fondamentale che tale obbligo si estenda a tutte le armi e relative parti essenziali che vengono alienate, anche se queste sono state fabbricate quando vigevano altre disposizioni. Non ha infatti alcun senso, in termini di tracciabilità e sicurezza, che possano venir alienate armi o parti essenziali di armi senza numero di serie solo perché queste sono state fabbricate quando l'apposizione di un contrassegno non era obbligatorio.

Art. 19

cpv. 1

L'unica modifica riguarda la sostituzione del termine *armi* con quello di *oggetti* per quanto concerne la modifica a titolo non professionale (art. 19 cpv. 1 *in fine*). In merito non vi sono osservazioni.

cpv. 2

Nessuna osservazione.

cpv. 3

Corrisponde all'attuale art. 19 cpv. 2, nessuna osservazione.

cpv. 4

Corrisponde all'attuale art. 19 cpv. 3, nessuna osservazione.

Art. 21

cpv. 1

Nessun cambiamento rispetto al testo attuale se non per l'aggiunta dei "*caricatori ad alta capacità di colpo*". Come già suggerito in entrata, si reputa che l'uso del termine "*acquisto*" sia improprio e che vada pertanto sostituito con il termine "*acquisizione*".

cpv. 1bis

La modalità di trasmissione (elettronica) non è di grande interesse se il termine dei 10 giorni viene rispettato, pertanto non è essenziale precisarlo in un testo di legge in senso formale. A tal proposito sembra assurdo obbligare un commerciante, ad esempio, a dover scansionare ed inviare tramite e-mail un documento immediatamente reperibile in formato cartaceo. Oltre a ciò, l'autorità preposta dovrà ad ogni modo controllare i dati trasmessi dal commerciante ed inserirli in seguito nella propria banca dati (che di principio è elettronica). Imporre ai commercianti un investimento in ambito informatico, di per sé oneroso, è ritenuto sproporzionato rispetto alla potenziale plusvalenza che potrebbe discendere da tale esigenza. È peraltro chiaro che il futuro sarà digitale ma un'implementazione in questo senso sarà possibile unicamente con uno studio approfondito sulla fattibilità.

Oltre a ciò, è doveroso puntualizzare come l'obbligo per il commerciante di trasmettere ogni tipo di transazione porterebbe di fatto ad avere una doppia contabilità: una presso il commerciante e una presso l'autorità. Ciò è palesemente inutile dal momento che la contabilità del commerciante è già disponibile in qualsiasi momento presso lo stesso. La tracciabilità non sarebbe nemmeno garantita, se si considera che l'arma in questione potrebbe venir alienata ancor prima che la transazione relativa all'importazione venga trasmessa all'autorità. L'utilità di tale misura appare quindi molto limitata.

A nostro avviso, una soluzione potrebbe essere quella che sia la Confederazione a farsi carico di tale onere, mettendo a disposizione dei commercianti uno strumento adeguato per poter annunciare ogni importazione e acquisto. I dati verrebbero poi messi a disposizione, se necessario, dei vari Cantoni.

Si ribadisce quindi che simile compito posto a carico dei Cantoni, oltre ad essere oltremodo sproporzionato, risulterebbe anche impraticabile.

cpv. 1ter

Nessuna osservazione.

Art. 28b

Nessuna osservazione.

Art. 28c

cpv. 2 lett. a

Di fatto è poco verosimile che una delle citate attività possa giustificare il possesso di armi simili.

Art. 28d

cpv. 1

Nessuna osservazione.

cpv. 2

A nostro avviso l'espressione "*utilizzare con regolarità*" di cui alla lett. b è da interpretare come al minimo due volte l'anno. Il concetto di regolarità andrebbe ad ogni modo precisato, ad esempio, nel rapporto esplicativo o nell'ordinanza, evitando così interpretazioni di sorta che porterebbero ad avere prassi diverse tra i vari cantoni.

Si osserva altresì che attualmente l'art. 34 LArm non prevede di poter sanzionare chi viola un tale obbligo. Sarebbe pertanto auspicabile prevedere una base legale che permetta di procedere con la relativa procedura contravvenzionale e con il sequestro definitivo in caso di commissione reiterata.

cpv. 3

La prova dell'appartenenza ad una società di tiro dopo 5 e 10 anni è a nostro avviso superflua, in quanto l'autorità, già con le attuali normative (in applicazione dei disposti combinati di cui all'art. 8 e 31 LArm), ha la facoltà in ogni momento di sequestrare le armi al cittadino che non adempie più i requisiti di legge. Si ritiene quindi che ciò soddisfi lo spirito voluto dalla direttiva (cf. Rapporto esplicativo, cap. 4.1, pag. 9 e 10). Inoltre questa ulteriore verifica comporterebbe un aggravio

notevole di lavoro agli uffici cantonali delle armi. Anche in tal caso vi sarebbe un'evidente disproporzione tra l'aumento del lavoro richiesto e i reali benefici che se ne potrebbe trarre.

Si propone pertanto lo stralcio di questo capoverso.

cpv. 4

Al fine di semplificare il tutto, non si dovrebbe fare la distinzione tra l'arma d'ordinanza privata acquisita in occasione del proscioglimento degli obblighi militari e l'arma d'ordinanza acquisita in altro modo. Tutte le armi d'ordinanza privatizzate dovrebbero godere dello stesso regime previsto da questa disposizione ed essere considerate dunque come armi civili a tutti gli effetti (cf. art. 5 cpv. 6 dell'attuale LArm).

Si suggerisce inoltre di prevedere nell'Ordinanza un emolumento pari a CHF 50.- per le autorizzazioni eccezionali in quest'ambito (come per un attuale permesso d'acquisto), affinché i tiratori non si trovino pregiudicati da un emolumento troppo elevato.

Art. 28e

cpv. 1

Si condivide la precisazione riguardante le misure di custodia anche se in pratica ciò avviene già. In relazione a questa disposizione, si propone di completare l'art. 27 cpv. 4 lett. b LArm aggiungendo: «[...] *storici o in occasione di manifestazioni culturali*». Si propone parimenti di delegare la competenza della valutazione delle misure di sicurezza appropriate ai Cantoni.

cpv. 2

Si propone lo stralcio delle condizioni poste al presente capoverso in quanto ritenute di difficile applicazione per le autorità preposte al controllo e non atte a perseguire gli scopi voluti dalla direttiva. Si ritiene infatti che l'autorità debba concentrarsi sulla verifica dei requisiti e le conoscenze della persona che intende acquisire armi vietate piuttosto che sullo scopo della collezione, il quale è ininfluenza dal punto di vista della sicurezza.

A tal proposito è bene evidenziare come in virtù della facoltà ammessa dall'art. 5 cpv. 4 LArm, nel Canton Ticino già da tempo sia necessario beneficiare della patente da collezionista, quale requisito indispensabile per l'ottenimento di autorizzazioni eccezionali concernenti l'acquisizione di armi vietate. In Ticino la patente da collezionista è rilasciata solamente a chi, cumulativamente:

- dispone dei requisiti di cui all'art. 8 cpv. 2 LArm;
- ha superato un esame teorico (simile a quello del porto d'armi);
- dispone di locali e misure di sicurezza idonee alla custodia di tali armi (vengono applicate le disposizioni analoghe a quelle richieste ai commercianti di armi).

Considerata l'esistenza di questa patente, in vigore dall'anno 2000, la quale ha sempre fornito riscontri positivi, il Canton Ticino chiede che essa possa mantenere il proprio *status quo*. Si invita pertanto a valutare la possibilità di inserire una disposizione che permetta ai Cantoni in cui una patente è richiesta, di esonerare i collezionisti dalle condizioni di cui al cpv. 2. Qualora ciò non dovesse essere possibile si domanda che venga prevista la possibilità per i Cantoni di prevedere condizioni più restrittive, di modo che il sistema vigente possa essere mantenuto.

In conclusione, si ritiene che un sistema volto a verificare le conoscenze accresciute del collezionista (simile a quanto attualmente vigente in Ticino), sia maggiormente idoneo per raggiungere gli scopi voluti dalla direttiva.

Art. 31

cpv. 1 lett. f

Nessuna osservazione.

cpv. 2

Nessuna osservazione in quanto trattasi di un semplice adattamento del testo.

cpv. 2ter

Si propone la seguente modifica: «*Se l'autorità competente sequestra o constata il possesso di caricatori ad alta capacità [...]*».

cpv. 3

Nessuna osservazione.

Art. 32a - 32c

Nessuna osservazione.

Art. 42b

Si prevede una situazione analoga alla comunicazione successiva avvenuta con la modifica della LArm del 12.12.2008, inclusi i problemi che ne sono emersi. Ad esempio vi erano state non poche difficoltà a registrare le armi a causa di problemi di diversa natura: incomprendibilità di alcuni dati scritti a mano, difficoltà ad indentificare con certezza le persone; dati di pessima qualità a causa delle scarse conoscenze dei cittadini. Per questi motivi sarebbe auspicabile che, qualora venga previsto un formulario, si richiedano anche le seguenti informazioni:

- copia di un documento di legittimazione valido;
- data in cui l'arma in questione è stata acquisita. Questo per poter stabilire se l'arma è stata acquisita regolarmente.

Armi acquistate regolarmente, al più tardi a partire dal 2008, sono recepite nei registri cantonali. Quelle acquistate in precedenza e non ancora presenti saranno recepite al prossimo cambiamento di proprietà/detentore. A seguito del fatto che queste armi erano state acquistate legalmente in base alla legislazione allora vigente, e anche a seguito delle decisioni di popolo (2011) e parlamento (2015) si può rinunciare a questa registrazione a posteriori che non porta un reale miglioramento di sicurezza in quanto si tratta di armi legalmente detenute.

Ci permettiamo inoltre di segnalare che l'articolo 42b, così come esposto nell'avamprogetto in consultazione, è composto da due capoversi numerati con le cifre 1 e 3. Presumiamo che si tratti di una svista.

Conclusione

Nonostante alcuni punti siano generalmente ritenuti condivisibili, si considera del tutto sproporzionato l'onere di lavoro aggiuntivo rispetto all'efficacia dei provvedimenti previsti, i quali, come detto, non sono idonei a raggiungere gli scopi prestabiliti. Ad essere maggiormente

penalizzato non sarebbe il mercato clandestino, il quale rischierebbe invece di essere alimentato ulteriormente, bensì le persone che, per motivi rispettabili, detengono legalmente delle armi.

In aggiunta, si propone l'introduzione di un'ulteriore disposizione (ad esempio art. 31e) che autorizzi le competenti autorità in materia di armi a comunicare ai responsabili degli stand di tiro l'identità delle persone colpite da un sequestro di armi o da un rifiuto d'acquisizione di armi in ragione dell'assenza dei requisiti di cui all'art. 8 cpv. 2 LArm. Allo stato attuale delle cose, l'autorità non dispone di alcuna base legale che permetta di comunicare queste informazioni. Analogo discorso va inoltre fatto per quanto riguarda i commercianti d'armi e ciò allo scopo di evitare che persone pericolose continuino ad acquisire armi da fuoco.

Visto quanto sopra esposto, lo scrivente Consiglio di Stato ritiene necessario un ulteriore adattamento del Decreto federale facendo maggiormente uso del margine di manovra che la Confederazione dispone, in modo da permettere un recepimento delle Direttive UE sulle armi nella maniera più pragmatica possibile e più vicina possibile alla nostra realtà e particolarità svizzere.

Vogliate gradire l'espressione della nostra stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Manuele Bertoli

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Polizia cantonale (servizio.giuridico@polca.ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.